

# CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

## CONTRIBUTI PER TRANSIZIONE GREEN

Transizione green, stanziati 300 milioni per i programmi di investimento delle imprese

Fondo da 300 milioni di euro per il sostegno alla transizione industriale in ottica ambientale delle imprese dei settori estrattivo e manifatturiero. Domande dal 10 ottobre 2023 al 12 dicembre 2023.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l'obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale, ha stanziato **300 milioni** di euro a valere sul "**Fondo per il sostegno alla transizione industriale**".

Tale fondo, gestito da Invitalia, ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Le imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, in particolare quelle che operano nei settori **estrattivo** e **manifatturiero**, potranno chiedere agevolazioni nella forma del **contributo a fondo perduto**, per programmi di investimento che perseguono:

- l'efficientamento energetico;
- il cambiamento fondamentale del processo produttivo;
- l'installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- la riduzione dell'utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate.

I programmi d'investimento ammessi, tra i quali opere murarie, sistemazione degli spazi, acquisto impianti, attrezzature e programmi informatici, dovranno prevedere **spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro**.

Le imprese possono presentare la domanda, esclusivamente in modalità telematica, dal **10 ottobre 2023** al **12 dicembre 2023**.

## ELENCO DELLE ATTIVITA' NON SOGGETTE DELLA NOMINA CONSULENTE ADR

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO 7 agosto 2023			
Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. (23A05141) (GU Serie Generale n.220 del 20-09-2023)			
<b>Art. 3</b>	<b>Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali</b>		
	la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:		
a)	rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR		
b)	rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:		
i)	al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»		
ii)	al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»		
iii)	al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti»		
<b>Art. 4</b>	<b>Casi di esenzione per trasporti in colli</b>		
	la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli	Predisposizione di un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente con i dati relativi la singola spedizione. Conservazione del registro (in modalità cartacea o digitale) per 5 cinque anni.	Sono escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7
a)	MAX 24 operazioni/ anno 3 operazioni/ mese		
b)	ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR		
<b>Art. 5</b>	<b>Casi di esenzione per spedizioni occasionali</b>		
	svolgimento occasionale o saltuario, <u>in ambito nazionale</u> , di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:	Predisposizione di un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente	Sono escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7

a)	caricate alla rinfusa oppure in cisterna	con i dati relativi la singola spedizione. Conservazione del registro (in modalità cartacea o digitale) per 5 cinque anni.	
b)	le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;		
c)	MAX 12 operazioni/ anno 2 operazioni/ mese MAX 50 tonnellate/ anno		
<b>Art. 6</b>	<b>Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione</b>		
	Imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.		
	Imprese che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa		
<b>Art. 7</b>	<b>Prescrizioni di sicurezza</b>		
	Devono essere rispettate tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili.		
	Deve essere erogata, a cura del legale rappresentante dell'impresa, inoltre, la formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. Conservazione della registrazione della formazione per 5 cinque anni.		
<b>Art. 8</b>	<b>Relazione di incidente</b>		
	Obbligo di invio del rapporto d'incidente, secondo quanto previsto dalla sezione 1.8.5 dell'ADR, nella pagina di copertina del rapporto stesso deve essere riportata la condizione di esenzione della nomina del consulente.		

## L'EFFICACIA DEL DUVRI VA VERIFICATA COSTANTEMENTE

Con la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 39697, la S.C. si sofferma su un tema sempre di grande interesse, in particolare afferente all'individuazione dei contenuti che il DUVRI deve soddisfare nell'ambito dei lavori dati in appalto, al fine di consentire la corretta percezione dei rischi interferenziali la cui concretizzazione è sovente, purtroppo, alla base di numerosi incidenti sul lavoro. La Cassazione, in particolare, nella vicenda in esame, ha evidenziato come l'indicazione della fonte di pericolo costituita dalla possibile emissione del vapore bollente da una valvola di sicurezza – che aveva investito il lavoratore addetto alla manutenzione, provocando le ustioni che ne avevano determinato il successivo decesso – avrebbe consentito di allertare maggiormente i lavoratori e prevenire possibili infortuni derivanti dal mancato uso di DPI. Detto pericolo, pur se remoto, non era stato considerato nel DUVRI aziendale, sicché sottolineandone la carenza,

i Giudici di legittimità hanno ribadito l'esigenza che questo contemplasse anche la procedura di sicurezza, occorrendo verificarne effettivamente l'efficacia e dovendo lo stesso considerare anche un rischio remoto di un incidente del tipo di quello verificatosi.

#### Fatto

La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con cui la Corte di Appello aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per la morte di un dipendente di una società subappaltatrice di alcuni lavori di manutenzione di un impianto. La gestione della sicurezza dei lavori di manutenzione appaltati era regolata dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze) e dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) elaborati dalla committente e dal POS (Piano Operativo Sicurezza) elaborato da una ditta esterna di cui era dipendente la vittima. Il lavoro di smontaggio delle valvole di sicurezza dell'impianto – tra cui quella dalla quale era fuoriuscito il getto di vapore incandescente ad alta pressione che aveva investito l'operaio poi deceduto era stato disciplinato da un PdL, composto da diverse sezioni, ciascuna delle quali specificava gli adempimenti da compiere e i soggetti a ciò incaricati (richiedente, emittente, responsabile dell'esecuzione dei lavori e operatore di reparto). Ricevuto detto documento (in cui, contrariamente al vero, si attestava che la valvola era stata messa in sicurezza, in quanto la valvola di intercetto posta a monte era stata chiusa), la squadra di operai composta da due soggetti, tra cui la vittima, dietro indicazione del caposquadra (il quale, a sua volta, aveva ricevuto istruzioni in tal senso dal capoturno della committente), si recava sulla valvola di sicurezza, ma, nell'aprire l'accoppiamento flangiato, veniva investito da un getto di vapore bollente (temperatura 400 e pressione 40 bar) che gli cagionava le gravissime ustioni che poi lo portavano alla morte. Del fatto era stato ritenuto responsabile il datore di lavoro committente, cui era stato contestato di non aver individuato, in relazione a tale tipologia di permessi, una procedura di sicurezza sufficientemente esaustiva volta a evitare il rischio della mancata messa in sicurezza degli impianti a causa della sovrapposizione di più lavorazioni contemporanee o protratte nel tempo. Tale rischio era proprio quello concretizzatosi nella vicenda in oggetto, in cui non erano state attuate misure di prevenzione per ogni singola valvola.

#### Ricorso

Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa degli imputati, sostenendone l'erroneità, in particolare, deducendo che la procedura era adeguatamente regolamentata e che, pertanto, non sarebbe stata rimproverabile alcuna condotta colposa all'imputato, atteso che la scelta di non menzionare esplicitamente il vapore (o altre sostanze specifiche) nel DUVRI – ma di far riferimento come fonte di rischio al "possibile contatto con residui delle sostanze precedentemente presenti nelle apparecchiature 24 tubazioni" – coprendo così tutti i rischi derivanti dalla presenza di sostanze pericolose (indipendentemente dalla loro natura e caratteristiche) all'interno della linea e prevedendo in ogni caso come precauzione da adottare

l'intercettazione ("svuotamento, depressamento") e la bonifica delle linee e delle apparecchiature, era legittima.

#### Sentenza e motivazioni

La Cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha disatteso la tesi difensiva, in particolare evidenziando come l'indicazione della fonte di pericolo costituita dalla possibile emissione del vapore bollente da una valvola di sicurezza – che aveva investito il lavoratore addetto alla manutenzione, provocando le ustioni che ne avevano determinato il successivo decesso – avrebbe consentito di allertare maggiormente i lavoratori e prevenire possibili infortuni derivanti dal mancato uso di DPI. Detto pericolo, pur se remoto, non era stato considerato nel DUVRI aziendale, sicché sottolineandone la carenza, i Giudici di legittimità hanno ribadito l'esigenza che questo contemplasse anche la procedura di sicurezza, occorrendo verificarne effettivamente l'efficacia e dovendo lo stesso considerare anche un rischio remoto di un incidente del tipo di quello verificatosi.

### **PROSSIMI CORSI**

#### **Corso Formazione Generale 4 ore**

Mercoledì 8 novembre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

#### **Corso Formazione Specifica 1<sup>a</sup> lezione - basso, medio, alto rischio**

Mercoledì 15 novembre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

#### **Corso Formazione Specifica 2<sup>a</sup> lezione - medio, alto rischio**

Mercoledì 22 novembre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

#### **Corso Formazione Specifica 3<sup>a</sup> lezione - alto rischio**

Mercoledì 29 novembre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

#### **Corso Preposti**

Giovedì 9 e 16 novembre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

#### **Corso aggiornamento Primo Soccorso 4 ore**

Venerdì 24 novembre 2023 dalle 14,30 alle 18,30

#### **Corso aggiornamento RLS 4 ore**

Martedì 12 dicembre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

#### **Corso aggiornamento RLS 8 ore**

Giovedì 16 novembre 2023 dalle 14,00 alle 18,00 e

Martedì 12 dicembre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

#### **NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.**

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: [info@nuoviservizi.com](mailto:info@nuoviservizi.com) [www.nuoviservizi.com](http://www.nuoviservizi.com)